

REGOLAMENTO (CEE) N. 3573/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/91 e che porta a 850 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3076/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3424/91 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 700 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che, con una comunicazione in data 5 dicembre 1991, la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 150 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 850 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3076/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3076/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 850 000 t d'orzo, che possono essere esportate verso l'Unione Sovietica.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 850 000 t d'orzo figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3076/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1991, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 325 del 27. 11. 1991, pag. 5.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Berlin / Brandenburg	120 632
Mecklenburg-Vorpommern	45 000
Sachsen-Anhalt	269 114
Thüringen	232 380
Sachsen	156 263
Bremen / Niedersachsen	17 000
Hessen	9 400